



Stefano BANDECCHI
Sindaco

**Alla Prefettura di Terni
Viale della Stazione TERNI**

**Alla Questura
Via Antiochia TERNI**

**Al Comando Provinciale Carabinieri
Via L. Radice TERNI**

**Al Comando Provinciale Guardia di Finanza
Via Bramante n. 45 TERNI**

**Al Comando Provinciale del Corpo Forestale
dello Stato di Terni
Via Filippo Turati, 16 TERNI**

**Al Comando della Polizia Locale
della Provincia di Terni
Viale della Stazione TERNI**

**Alla USL Umbria n. 2
Via Bramante TERNI**

**All' A.S.M. Terni S.p.A.
Via Bruno Capponi TERNI**

**Alla Confcommercio
Largo Volfango Frankl, 10 TERNI**

**Alla Confesercenti
Via Carrara n. 15 TERNI**

**Alla CNA – Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
Via Filippo Turati, 16 TERNI**

**Alla Confartigianato di Terni
Via L. Casale n.9 TERNI**

**Alla Confindustria di Terni
Via A. Garofoli, 13 TERNI**

**Alla Confapi
Via Manara, 6 TERNI**

**Alla Coldiretti
Viale Donato Bramante, 3/A TERNI**

**Alla Direzione Polizia Locale - Mobilità
SEDE**

**Alla Direzione Servizi Turistici
SEDE**

**Alla Direzione Lavori Pubblici
SEDE**

**Alla Direzione Attività Economiche - Innovazione
SEDE**

OGGETTO: Misure e Limitazioni in materia igienico sanitaria per l'esposizione di prodotti ortofrutticoli da parte degli esercizi commerciali in sede fissa e su area pubblica.

IL SINDACO

PREMESSO

che la sentenza 10.2.2014, n. 6108 con la quale la Corte di Cassazione, sez. III, seguendo una precedente giurisprudenza delle Sezioni Unite, afferma che la messa in commercio di frutta all'aperto ed esposta agli agenti inquinanti costituisca una violazione dell'obbligo di assicurare l'idonea conservazione delle sostanze alimentari e rispettare l'osservanza di disposizioni specifiche integrative del precetto. Secondo la citata Sentenza, nei casi che cassette di verdura (alimenti) vengano esposte all'aperto a contatto con agenti atmosferici e gas di scarico dei veicoli in transito, sussiste l'illecito di cui all'art. 5, lett. b) della legge 283/1962 sanzionato dal successivo art. 6, che prevede l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da € 309,87 a € 30.987,41. Per l'affermazione di penale responsabilità del reato di cui sopra a carico del relativo autore del gesto, si ritiene sufficiente il diretto accertamento da parte della polizia

giudiziaria. Senza bisogno di analisi sui prodotti che attestino lo stato di cattiva conservazione;

Ritenuto

che l'interesse protetto dalla norma sia quello del rispetto del c.d. ordine alimentare, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte per la sua natura, allo scopo di prevenire le ricadute sulla salute dei cittadini;

Rilevato che

1. la violazione delle norme poste a tutela dell'igiene della sanità pubblica è requisito sufficiente per disporre la sospensione dell'attività di vendita o somministrazione di sostanze alimentari, fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie, senza che occorra anche la prova della effettiva lesione del bene prodotto;
2. trattasi di norme finalizzate ad evitare il verificarsi di un pericolo di danno per la salute pubblica e l'igiene e, pertanto, non sia necessaria la prova della effettiva lesione di tali beni, essendo sufficiente la sussistenza del concreto ed effettivo pericolo che gli stessi possano essere compromessi;
3. ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lettera b) " *non vi è la necessità di cattivo stato di conservazione riferito alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, essendo sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche in cui si realizza, che devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, di comune esperienza*" (conf.Sez. III n. 15094,20.4.2010; Sez. III n. 35234, 21.9.2007; cit..Sez.III n. 26108 10.6.2004; Sez. III n. 123124 24.3.2003; Sez. IV n. 38513 18.11.2002; Sez. III n. 37568 8.11.2002; Sez. III n.5 3.1.2002;).

VISTI

-l'art 8 comma 1 lettera h) del D.Lgs 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" che individua tra i motivi imperativi d'interesse generale come ragioni di pubblico interesse, la sicurezza pubblica e la sanità pubblica;

-l'art 10 del DLgs 59/2010 che prevede che nei limiti dello stesso decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie;

-l'art 11 del D.Lgs 59/2010 comma 1 che stabilisce che l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al

rispetto di alcuni requisiti tra i quali, alla lettera e) ad una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati dai motivi imperativi d'interesse generale;

- l'art. 3, comma 1, lett. d), del D. L 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, recante "Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e attività economiche", il quale Pagina 1 di 6 - Ord. N. 175 del 10/04/2019 stabilisce che "...l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di.... disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale";

- l'art. 31, comma 2, del D. L 6 febbraio 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n.214 il quale così statuisce: "....costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali";

- l'art. 1, comma 2, del D.L 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27 secondo cui: "Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti presenti e futuri, e ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari e internazionali della Repubblica".

- l'art. 2, lett. a) della L.R.Umbria n.17/2014 che individua come prime tre finalità che persegue il Codice del Commercio la tutela della salute dei consumatori e utenti;

-l'art 4 comma 1 lettera j) del Codice del commercio che individua tra i

motivi imperativi d'interesse generale come ragioni di pubblico interesse, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica e la sanità pubblica;

Considerato che dalle citate norme si ricava chiaramente che gli Enti Locali possono adottare provvedimenti che disciplinano l'attività di vendita al minuto per alimenti, prevedendo limitazioni alla liberalizzazione del settore qualora riferite alla tutela della salute pubblica;

Considerato altresì

- che è notorio che l'esposizione di merci o derrate alimentari e vegetali all'esterno dei negozi o nella vendita su area pubblica, su aree prospicienti la circolazione veicolare, possono essere regolamentate e/o vietate, allorquando detti prodotti sono conservati e detenuti per la loro commercializzazione in aree soggette a fenomeni di inquinamento atmosferico;
- che infatti, le emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli sono potenziale fonte di inquinamento atmosferico che incide sulla salute della popolazione, sia direttamente tramite la respirazione, che indirettamente attraverso il deposito di agenti patogeni che possono interessare anche generi di frutta e verdura se posti, in particolare, all'esterno dei locali adibiti alla vendita;
- che per tali ragioni, risulta opportuno disciplinare il commercio dei prodotti alimentari ed ortofrutticoli all'esterno dei locali di vendita nonché in occasione di vendita su area pubblica prospiciente la circolazione veicolare, adottando misure idonee per prevenire gravi pericoli per la salute pubblica, nel rispetto delle condizioni di cui all'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 e delle altre specifiche norme in materia igienico-sanitaria;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed, in particolare;

- l'art. 50, comma 5, secondo cui il Sindaco può adottare ordinanze aventi la finalità di prevenire pericoli per la salute pubblica a carattere locale (parere Ministero Interni del 3.4.2004);

Visto l'art. 20 del D.L.vo n. 285/1992 – Codice della Strada;

Preso atto della normativa in materia di sicurezza alimentare e di

requisiti minimi generali così come definiti dal Reg. 852/2004/CE All.II, nonché dalla normativa di settore specifico;

Preso atto della identificazione dell’Autorità Competente in materia di sicurezza alimentare come risultante dal combinato disposto del D.Lgs. n. 193 del 09.11.2007 art. 2, della nota DG SAN/316238/P del 31.05.2007 “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regg. CE n. 882/04 e n. 854/04”;

Vista la legge 283/1962

Vista la propria precedente Ordinanza Sindacale n. 121552 del 26.07.2023;

Ferme restando le disposizioni di legge specifiche in materia;

Nelle more dell’aggiornamento del Regolamento Comunale in relazione alla specifica fattispecie considerata

Tutto ciò premesso

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui riportate e trascritte, agli esercenti commerciali di generi alimentari, con particolare riferimento ai venditori di frutta e verdura:

- 1) è vietata l’esposizione di frutta, legumi, erbaggi, generi alimentari e simili al di fuori dei locali di vendita sia su suolo pubblico che privato o di uso pubblico o aperto al pubblico, prospicienti aree soggette alla circolazione veicolare **a partire dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del presente provvedimento e fino al 31.05.2024**
- 2) è fatto obbligo, agli esercenti il commercio su area pubblica di prodotti alimentari, di provvedere ad idonea copertura dei prodotti esposti per la vendita affinché sia evitato il depositarsi di agenti potenzialmente inquinanti

DISPONE

fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalle sanzioni penali dell’art. 6 della Legge 283/1962, verrà applicata la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio come segue:

- alla prima violazione accertata, 15 giorni di chiusura
- alla seconda violazione accertata 60 giorni di chiusura
- alla terza violazione accertata 6 mesi di chiusura

La presente ordinanza è pubblicata per 15 giorni consecutivi

all'Albo Pretorio Comunale e comunque entra in vigore sin dal giorno di inizio della sua pubblicazione.

Il presente provvedimento viene trasmesso, tra gli altri, alla Questura di Terni, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Terni, al Comando provinciale della Guardia di Finanza di Terni, al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Terni, al Comando della Polizia Locale ed al Comando della Polizia Locale della Provincia di Terni, i quali sono incaricati di darne piena esecuzione.

Viene inoltre trasmessa alle Associazioni di categoria per la maggiore e capillare diffusione fra gli operatori del settore.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo Regionale Umbria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal D.lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii;
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del D.lgs. n.104/2010 e ss.mm.ii.

IL Sindaco

Stefano BANDECCHI

Firmato digitalmente

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0209481 del 21/12/2023 - Uscita

Firmatari: **Bandecchi Stefano** (167317326505228723126906891443982767318)

Impronta informatica: b5f56dce6576e8debe9a162bd007b158ddbc48cd1cf48c1aa3e84adaee1faf0e

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente